

COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del 28/07/2021

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventotto** del mese di **Luglio** alle ore **20:00**, nella Sala consiliare del Palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Alessandra Hofmann, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Reggente Avv. Mario Blandino.

Al seguente punto dell'o.d.g. risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P
1	HOFMANN ALESSANDRA	SI
2	GATTI DAVIDE	SI
3	POZZI LUCA	SI
4	PIROVANO MARCO	SI
5	DE SIMONE ROBERTO	SI
6	POZZI FABIANO	NO
7	COLOMBO MARIA TERESA	NO

N.	Cognome e Nome	P
8	VIGANO' FRANCESCA	SI
9	SCACCABAROZZI MARCO	SI
10	FUMAGALLI MARIA AUSILIA	SI
11	MUCCI MILENA	NO
12	SIRONI LORENZO	SI
13	BEST JOHN ROSS	NO

PRESENTI: 9 ASSENTI: 4

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021

La presente proposta di deliberazione è presentata dal Sindaco di concerto col Responsabile del Settore Economico Finanziario.

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";
- l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 99/2021 che ha ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021 il termine per deliberare gli adempimenti di cui al punto precedente.

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità n. 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie



di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- la deliberazione dell'Autorità n. 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF.

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti, l'articolo 1 della legge 147/2013, al comma 654, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente".

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi.

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)".

Viste le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 23 del 30/09/2020 con la quale sono state confermate per l'anno 2020 le tariffe Tari adottate per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 107, comma 5, della Legge n. 27/2020;
- n. 46 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario per l'anno 2020.

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 26 del 28.06.2021, per il recepimento delle modifiche al codice ambientale – D. Lgs. 152/2006 riguardanti:

- l'abrogazione della possibilità per il Comune di procedere con l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, a seguito della soppressione del comma 2, lett. g) dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006;
- la nuova formulazione degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006 riguardo la nuova definizione dei rifiuti e la classificazione degli stessi:
- la facoltà per le utenze non domestiche di non avvalersi più del servizio pubblico, per un periodo di 5 anni, rimanendo assoggettate alla sola quota fissa del tributo.

Considerato che il D.Lgs. 116/2020 ha introdotto importanti modifiche.

Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 28.06.2021, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Monticello Brianza e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, Silea SpA, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti



(MTR) e come validato dal Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Sirtori Rag. Marisa Cazzaniga, il quale espone un costo complessivo di € 432.734,61 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 267.779,02 e parte fissa pari a € 164.955,59, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 423.834,00 - di cui parte variabile € 258.878,41 e parte fissa € 164.955,59 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI.

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non avendo ancora attivato la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito.

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, fissato nella misura del 5%.

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.

Preso atto inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso, come segue, tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili:

- costi variabili utenze domestiche 56%;
- costi variabili utenze non domestiche 44%;
- costi fissi utenze domestiche 68%;
- costi fissi utenze non domestiche 32%.

Dato atto che l'art. 6 del D.L. 73/2021 (cd. Sostegni bis) ha previsto l'assegnazione di un contributo di € 24.801,87 per il finanziamento di riduzioni della Tari a carico delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa della Pandemia di Covid-19 e che i criteri per la ripartizione di tali risorse devono essere definiti nell'ambito del regolamento o della delibera tariffaria.

Ritenuto, pertanto, di destinare tale contributo fissando, in questa sede, nella misura del 15%, la riduzione da applicare d'ufficio sulla parte variabile e sulla parte fissa per tutte le utenze non domestiche del Comune in regola con il versamento della Tari degli anni precedenti.

Ritenuto, altresì, di fissare per l'anno 2021 le seguenti scadenze per il pagamento delle rate della tassa:

- ✓ 1^ rata entro il 16 novembre 2021;
- \checkmark 2^ rata entro il 31 gennaio 2022;
- ✓ pagamento in unica soluzione entro il 16 novembre 2021.

Preso atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.



Visto il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

Visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267.

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/00.

DELIBERA

 di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 le tariffe per la Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 come dettagliate negli allegati A e B della presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e per praticità di seguito riportate:

Utenze domestiche anno 2021

(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/nucleo) (*)
1	0,386948	38,436314
2	0,451439	76,872627
3	0,497504	96,090784
4	0,534356	124,918019
5	0,571208	139,331637
> 5	0,598848	163,354333

^(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Utenze non domestiche anno 2021

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,362921	0,854099	1,217020
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,569288	1,331988	1,901276
3	Stabilimenti balneari	0,448314	1,057456	1,505770
4	Esposizioni, autosaloni	0,384269	0,902905	1,287174
5	Alberghi con ristorante	0,647565	1,519077	2,166642
6	Alberghi senza ristorante	0,569288	1,331988	1,901276
7	Case di cura e riposo	0.676030	1 590252	2.266282



8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,804119	1,891220	2,695339
9	Banche ed istituti di credito	0,619101	1,458070	2,077171
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,789887	1,854616	2,644503
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,761423	1,789542	2,550965
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,711610	1,423499	2,135109
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,654681	1,535345	2,190026
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,626217	1,220142	1,846359
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,626217	1,220142	1,846359
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,341197	5,486572	7,827769
17	Bar, caffè, pasticceria	2,070785	4,852098	6,922883
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,352059	3,253712	4,605771
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,423220	3,660426	5,083646
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,590260	6,068173	8,658433
21	Discoteche, night club	0,740074	1,740736	2,480810

Utenze soggette a tariffa giornaliera anno 2021

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

- 2. di stabilire nella misura del 15%, la riduzione, da applicare d'ufficio sulla parte variabile e sulla parte fissa per tutte le utenze non domestiche del Comune in regola con il versamento della Tari degli anni precedenti;
- 3. di dare atto che tale riduzione è finanziata dal contributo concesso dallo Stato, per il corrente anno, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021 (c.d. Sostegni bis);
- 4. di fissare per l'anno 2021 le seguenti scadenze per il pagamento delle rate della tassa:
 - ✓ 1^ rata entro il 16 novembre 2021;
 - ✓ 2[^] rata entro il 31 gennaio 2022;
 - ✓ pagamento in unica soluzione entro il 16 novembre 2021;
- 5. di determinare la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;
- 6. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Finanziario;
- 7. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% come deliberato dalla Provincia di Lecco sull'importo del tributo;
- 8. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;



9. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 20.05 entra il Consigliere comunale Pozzi Fabiano. Presenti 10, assenti 3.

Vista la suestesa proposta di deliberazione presentata dal Sindaco di concerto col Responsabile del Settore Economico Finanziario.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore interessato e di regolarità contabile espresso dal Ragioniere comunale, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, qui allegati.

Il Sindaco espone in modo analitico le tariffe TARI, soffermandosi sulle motivazioni adottate e riportate nelle premesse del testo della proposta di delibera.

Il Consigliere comunale Fumagalli Maria Ausilia constata che nel complesso le utenze non domestiche hanno avuto un aumento dell'11-12% mentre per le utenze domestiche non vi è un aumento rilevante e significativo. Prosegue affermando che il ragionamento lo hanno evinto dalla delibera e che si aspettavano qualche ripensamento e qualche livello di agevolazioni maggiori. Si domanda perché non è stato pensato sulle utenze domestiche di inserire agevolazioni per esempio per chi ha tre figli minori, o per chi ha un'Isee di un certo livello. Evidenzia che in questa delibera non c'è un ragionamento del genere.

Alle ore 20.10 entra il Consigliere comunale Mucci Milena. Presenti 11, assenti 2.

Il Consigliere comunale Fumagalli Maria Ausilia prosegue rilevando che in merito alle utenze non domestiche non è stata fatta la scelta di agevolazioni sulle attività che hanno subito più di altre la pandemia del 2020. Infatti afferma che la Casa di Riposo ha avuto l'aumento della tariffa e domanda se non si poteva suddividere diversamente l'agevolazione.

Il Sindaco ricorda che il ragionamento è stato fatto. Infatti nel 2020 le attività hanno avuto una riduzione del 40% della TARI sia sulla parte fissa che sulla variabile. Questi soldi per il 2021 vanno ad agevolare tutti per un segno di ripartenza economica. Tutti hanno subito una battuta d'arresto e quindi avuto un danno.

In merito alle utenze domestiche il ragionamento si riflette, per esempio, quando parleremo degli equilibri per il pagamento di certe utenze. Le famiglie in stato di bisogno verranno supportate e ne parleremo con gli equilibri.

Il Consigliere comunale Fumagalli Maria Ausilia precisa che faceva riferimento allo stato di bisogno e ad una tariffazione che andasse incontro a tutti. Comunque su questa delibera non vi è alcun ragionamento finalizzato alla programmazione, anche perché è chiaro che occorre reperire le risorse ed in ogni caso si aspettavano di più per coloro che versano in stato di bisogno.

Il Sindaco ribatte che l'imputazione dei costi è stata fatta per incidere il meno possibile sulle utenze domestiche. L'entrata deve avere anche la capacità economica per le agevolazioni. Sostiene che non è mancanza di programmazione ma una scelta della maggioranza di come aiutare le famiglie. Infatti sono state pensate misure che vedremo poi con gli equilibri.

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno.

Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Fumagalli Maria Ausilia, Mucci Milena e Sironi Lorenzo), legalmente resi per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti, n. 11 votanti e n. 0 astenuti



DELIBERA

di approvare la suestesa proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.

Successivamente, con voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Fumagalli Maria Ausilia, Mucci Milena e Sironi Lorenzo), legalmente resi per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti, n. 11 votanti e n. 0 astenuti il Consiglio Comunale dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Alessandra Hofmann Il Segretario Comunale Reggente Avv. Mario Blandino

(atto sottoscritto digitalmente)